

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 674

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ROMANATO

Presentata il 5 dicembre 1958

Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 agosto 1957, n. 744, ha introdotto un nuovo istituto nella scuola secondaria statale, quello cioè della stabilità nell'incarico, creando la figura giuridica degli insegnanti stabilizzati, il cui contingente è pur sempre inferiore al fabbisogno di insegnanti non di ruolo, ed introducendo per la prima volta, in loro favore, il principio della non licenziabilità, almeno in senso generico e sul piano pratico.

Ma la legge non contempla nel testo la clausola specifica della non licenziabilità, in quanto da una parte riduce la possibilità di utilizzazione a tre sole province, a richiesta dello stabilizzato, dall'altra non accoglie il criterio di una limitata progressione economica nella carriera e non prevede alcuna forma di indennità alla fine del servizio di insegnante. La proposta di legge che ci pregiamo oggi di sottoporre all'esame e all'approvazione degli onorevoli colleghi ovvia appunto alle lamentate lacune della legge istituzionale della stabilità, completandola di quelle norme che sono a garanzia del personale docente stabilizzato.

Per di più, nell'intenzione di dare una maggiore configurazione strutturale alla categoria, introduce un più saldo rapporto di impiego che in definitiva si risolverà a tutto vantaggio della scuola stessa, ove la parte più qualificata dei non di ruolo opera a necessario completamento del personale di ruolo.

L'articolo 1 prevede la istituzione di un albo degli stabilizzati, distinto per provincia e per classi di insegnamento; precisa inoltre che il personale ivi figurante non è licenziabile.

L'articolo 2 esamina i casi e le possibilità di utilizzazione dei predetti insegnanti stabilizzati.

L'articolo 3 stabilisce il trattamento economico che compete al suddetto personale ed introduce il criterio degli scatti biennali illimitati sempre nel coefficiente iniziale. Tale provvedimento viene a sanare una sperequazione che vige attualmente solo a svantaggio degli insegnanti non di ruolo.

L'articolo 4, di conseguenza, stabilisce un trattamento di liquidazione o di pensione, qualora venga a cessare il rapporto di servizio in determinate condizioni.

L'articolo 5 prevede un possibile trasferimento di sede nella stessa provincia ed un eventuale assegnazione ad altre province. Essa, disciplinata dal Ministero della pubblica istruzione, è cautelarmente operante in maniera definitiva solo dopo un biennio di servizio nella nuova provincia. L'articolo vuole ovviare ai molteplici inconvenienti cui ha dato luogo la prima applicazione della legge sulla stabilità, la quale non di rado ha cristallizzato una situazione occasionale di insegnanti in servizio in sede diversa da quella della loro abituale residenza, se non

addirittura in province diverse per temporanee e contingenti condizioni di rapporti di servizio.

L'articolo 6, al primo comma, prende in esame gli insegnanti di cui alla legge 3 agosto 1957, n. 744, i quali sono in attesa della stabilità *sub conditione*, previo cioè il conseguimento della abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Molti professori precedentemente interessati a tale abilitazione, cosiddetta didattica, hanno invece, nelle more dell'applicazione di questa, conseguito una regolare abilitazione nei concorsi-esami indetti con decreto ministeriale 26 agosto 1957 e pertanto,

stricto iure, sarebbero esclusi dal beneficio della stabilità, prevista dal 2 comma dell'articolo 1 della citata legge n. 744 del 1957.

Il secondo comma del presente articolo 6 non è altro che un richiamo per l'applicazione in favore del restante personale, ancora in attesa della abilitazione « didattica », dei benefici contemplati dalla legge proposta.

L'articolo 7 si preoccupa della copertura del maggior onere finanziario.

Esso in verità, a nostro avviso, si ridurrà a misure di scarso rilievo, in quanto il personale stabilizzato fruisce già di un trattamento economico pari a quello dell'insegnante di ruolo di prima nomina.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'insegnamento, negli istituti e scuole secondarie statali, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono iscritti, a cura del Ministero della pubblica istruzione, in un « Albo degli stabilizzati », distinto per classi di insegnamento e per provincia.

I suddetti insegnanti non possono essere licenziati; decadono dalla stabilità, e vengono cancellati dal relativo albo degli stabilizzati, solo se sopravvengano i motivi contemplati nell'articolo 6, comma secondo, della citata legge 3 agosto 1957, n. 744.

ART. 2.

Gli insegnanti iscritti nell'albo degli stabilizzati, nel caso che i posti da essi occupati siano trasformati o soppressi o vengano assegnati a professori di ruolo, hanno diritto alla utilizzazione, nell'ambito della stessa provincia o delle altre provincie, per l'insegnamento di discipline per le quali sono in possesso di abilitazione, anche parzialmente valida, o per quegli insegnamenti per i quali sono in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al relativo esame di abilitazione.

Subordinatamente, e fino a quando non sia possibile la forma di utilizzazione nell'insegnamento secondario, gli stessi insegnanti potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo C, istituiti con decreto

legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, oppure presso uffici centrali o provinciali del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 3.

Il trattamento economico degli insegnanti stabilizzati, comunque utilizzati nell'insegnamento secondario, è pari a quello previsto per gli insegnanti di ruolo pari grado, al coefficiente iniziale.

Nel caso di temporanea utilizzazione nei corsi popolari di addestramento tipo *C* o presso uffici, il trattamento economico è pari a quello goduto nell'ultimo insegnamento, salvo eventuali maggiori diritti derivanti dalla natura delle prestazioni.

Gli insegnanti stabilizzati godono altresì, sempre nel coefficiente iniziale, di un numero illimitato di scatti biennali secondo la legge vigente.

ART. 4.

Agli insegnanti stabilizzati che, dopo almeno il primo anno e non oltre il ventesimo, cessino dal servizio, per raggiunti limiti di età o per altra causa che non sia dovuta a sanzioni disciplinari o ad assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione, spetta, per ciascun anno di servizio, una indennità di liquidazione pari ad una mensilità dell'ultimo trattamento economico in godimento; se la cessazione dal servizio si verifica dopo il ventesimo anno, ai predetti insegnanti sarà invece corrisposto il normale trattamento di pensione previsto dalle leggi vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

La indennità di liquidazione, in caso di decesso del titolare, sarà corrisposta agli eredi.

ART. 5.

Effettuate le operazioni del trasferimento annuale dei professori di ruolo e della assegnazione di sede ai vincitori di concorso, gli insegnanti stabilizzati possono essere assegnati, a domanda, nei posti di risulta o comunque disponibili, in altra sede o in altra cattedra di insegnamento per la quale siano in possesso di abilitazione pienamente valida.

Detta assegnazione, se riguarda la medesima provincia, sarà disposta dal Provveditore agli studi; se riguarda altre province, sarà disposta dal Ministero della pubblica istruzione.

L'assegnazione in altra provincia diventa definitiva dopo un biennio di servizio; pari-

menti definitiva diventa la iscrizione nell'albo degli stabilizzati della provincia stessa.

Le modalità e i termini per le anzidette assegnazioni per trasferimento saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 6.

Conseguono la stabilità nell'insegnamento, e usufruiscono dei benefici della presente legge, gli insegnanti di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 3 agosto 1957, n. 744, qualora ottengano la prevista abilitazione nei concorsi-esami di Stato indetti con decreto ministeriale 26 agosto 1957, anziché nella prima applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Usufruiranno dei benefici della presente legge gli insegnanti di cui al citato articolo 1, comma secondo, della legge 3 agosto 1957, n. 744, ove conseguano la stabilità nell'insegnamento.

ART. 7.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo iscritto nel capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.